

amministrano male, è sacrosanta giustizia. Tanto peggio per loro, e tanta fortuna per il direttario che beneficerà in questo modo di quel tanto di bonificazione che sarà stato fatto.

Ma che il direttario, attraverso l'indivisibilità del canone, colpisca anche la cooperativa che ha ben coltivato e pagato, questa è una iniquità che non si può ammettere. E lasciarla sussistere equivale a rimangiarsi il n. 3 dell'articolo 16.

Concludo chiedendo che il numero 2 di quest'articolo sia modificato per la prima parte, se il relatore insiste, come il relatore ha chiesto; e cioè stabilendosi pure l'indivisibilità del fondo enfiteutico, se l'enfiteuta è diretto coltivatore. È una cosa che ha una importanza, secondo me, assolutamente trascurabile...

DRAGO, *relatore*. Tutt'altro!... Bisogna impedire la polverizzazione della terra!... Abbiamo addirittura delle quote di 5 o 600 metri quadrati... (*Commenti*).

MODIGLIANI. Ripeto che non faccio opposizione a ciò. Ma avverto il relatore che si troveranno cento mezzi, (che si intravedono sin da ora, e che è inutile si inchinino qui per evitare che gli avvocati trovino negli Atti parlamentari l'indicazione di questo mezzo) per eludere questo punto della legge.

Comunque, se il relatore insiste e vuole che il fondo enfiteutico, quando l'enfiteuta sia diretto coltivatore, sia dichiarato indivisibile, io aderisco alla sua proposta. Ma, indiscutibilmente, il canone, nei casi in cui anche la cessione parziale è ammessa, deve essere *ipso-facto* ed *ipso-jure* diviso.

Questo è il testo che io mi riservo ora di formulare, per evitare, ripeto, che sia annullato il numero 3 dell'articolo.

Altrimenti noi faremo una legge che sarà una trappola e un inganno su questo punto, perchè dandosi il fondo, in parte a cooperative buone, e in parte a cooperative cattive, le esporremo a finire tutte nello stesso calderone giudiziario derivante dalla morosità e dal difetto di buona coltura e di buona amministrazione di alcune di esse.

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Modigliani. Se ho ben compreso il suo pensiero, il numero due dovrebbe occuparsi soltanto dell'indivisibilità del fondo colla formula proposta dall'onorevole relatore. Circa l'indivisibilità del canone, la disposizione dovrebbe andare al n. 3...

MODIGLIANI. Mi rimetto a lei, signor Presidente: se crede di metterla al 2, la

metta al 2; se crede di metterla al 3, la metta al 3. o magari anche a un 2-*bis*; faccia lei.

VALENTINI ETTORE. Ma si potrà avere un fondo indivisibile a fronte di un canone divisibile?...

MODIGLIANI. È una cosa diversa. Il fondo indivisibile è quello dell'enfiteuta diretto coltivatore, per il quale valgono le ragioni dette dall'onorevole relatore. Il canone divisibile è quello del latifondo, non delle quote assegnate; è quello relativo alla terra che si deve redimere, che si deve dividere ed affidare con contratti enfiteutici parziali a cooperative distinte e divise.

VALENTINI ETTORE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINI ETTORE. Io prendo atto delle illustrazioni del collega onorevole Modigliani. Richiamo però l'attenzione sua e della Camera sul grave problema della divisibilità del canone in questo caso?

Io sono per la divisibilità del canone quando si tratti del latifondo, perchè non è possibile che il grande possesso terriero resti unito in tutti i casi, mentre la intensificazione delle colture lo porta al frazionamento: è quindi prevedibile la necessità di derogare al principio di diritto comune, che ha sancito la indivisibilità del canone.

Si tratta dunque di regolare i grandi possessi terrieri che chiamiamo latifondi e pei quali, si può anche derogare al diritto comune; ma bisogna poi riflettere in che modo dovrà avvenire la divisione del canone.

Le sub-concessioni, dice l'onorevole Modigliani, portano con loro la divisione *ipso-jure* del canone, oh, piano!

Ci vorrà qualche organo che stabilisca la divisione del canone, a meno che non si voglia ammettere che il direttario debba intervenire in ogni contratto di sub-concessione, perchè allora avremmo la divisione consensuale. In difetto, quando cioè dovesse provvedere la legge, essa dovrà stabilire non solo l'organo che provveda alla divisione di questo canone in ragione delle varie quote, considerate secondo la loro superficie, se uniformi, o secondo il loro valore, se differenti per coltura, ma anche stabilire i criteri da seguirsi per assicurare il pagamento del canone frazionato.

Ora tutta questa materia può essere, così, rabberciata in un articolo, il quale vagamente dica: il canone si divide! Bis-